



Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 1381

Introduzione del salario di disoccupazione

18/12/2022 - 03:08

Indice

1. DDL S. 1381 - XVIII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 1381	4

1. DDL S. 1381 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1381
XVIII Legislatura

Introduzione del salario di disoccupazione

Iter

8 ottobre 2020: assegnato (non ancora iniziato l'esame)

Successione delle letture parlamentari

S.1381

assegnato (non ancora iniziato l'esame)

Iniziativa Parlamentare

[Tommaso Nannicini](#) ([PD](#))

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **1 luglio 2019**; annunciato nella seduta n. 128 del 2 luglio 2019.

Classificazione TESEO

INDENNITA' DI DISOCCUPAZIONE

Articoli

LIMITI E VALORI DI RIFERIMENTO (Art.1), MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI (Art.1), ASSUNZIONE AL LAVORO (Art.1), CONTRIBUTI PUBBLICI (Art.1)

Assegnazione

Assegnato alla [11^a Commissione permanente \(Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale\)](#) in **sede redigente** l'8 ottobre 2020. Annuncio nella seduta n. 263 dell'8 ottobre 2020.

Pareri delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 5^a (Bilancio), 6^a (Finanze), 10^a (Industria)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1381

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 1381

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore **NANNICINI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° LUGLIO 2019

Introduzione del salario di disoccupazione

Onorevoli Senatori. - L'evoluzione recente degli ammortizzatori sociali in Italia ha coperto varie lacune strutturali del nostro sistema di *welfare*. La riforma del mercato del lavoro nota come « *Jobs Act* » ha irrobustito gli strumenti di garanzia del reddito per i disoccupati (decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, che ha introdotto la NASpI) e ha esteso la copertura degli strumenti di integrazione salariale in costanza di rapporto alle lavoratrici di settori e piccole imprese che non erano toccate dagli strumenti preesistenti (decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148), inserendo questi interventi all'interno di un nuovo quadro di politiche attive del lavoro (decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150). L'istituzione prima del « reddito di inclusione » (decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147) e, poi, del « reddito di cittadinanza » (decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4) ha introdotto un ammortizzatore di ultima istanza per i soggetti al di sotto della soglia di povertà; non coperti da altre forme di garanzia del reddito legate alla propria traiettoria contributiva nel mercato del lavoro. Tuttavia, anche a fronte dei vincoli finanziari che hanno accompagnato alcuni di questi interventi, permangono elementi di fragilità e vuoti di copertura, che il presente disegno di legge si propone in parte di affrontare rafforzando la garanzia del reddito per i disoccupati e la sua complementarità con le politiche attive del lavoro e della formazione.

In particolare, l'articolo unico del presente disegno di legge introduce una nuova prestazione denominata « salario di disoccupazione », che sostituisce interamente le prestazioni di NASpI (commi 1 e 2). La platea dei beneficiari si allarga togliendo il requisito contributivo di tredici settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti allo stato di disoccupazione per i soggetti con meno di trentacinque anni (commi 3 e 4) e dovrebbe ulteriormente allargarsi in fase di approvazione del disegno di legge, guardando alla platea del lavoro autonomo all'interno di una riforma complessiva del nostro sistema di ammortizzatori sociali.

Rispetto alla generosità della prestazione del salario di disoccupazione per tutti i suoi beneficiari, nel raffronto con la NASpI, ne viene aumentato l'ammontare dal 75 al 90 per cento della retribuzione di riferimento (commi 6 e 7), è aumentato a 1.450 euro mensili il tetto massimo (comma 8) e viene spostato dal quarto al sesto mese di erogazione il cosiddetto *décalage*, cioè la riduzione mensile del 3 per cento della prestazione (comma 9).

Il salario di disoccupazione, inoltre, varia in base all'età anagrafica per andare incontro a una duplice esigenza di favorire i giovani in ingresso nel mondo del lavoro e proteggere i lavoratori ultracinquantenni con maggiori difficoltà di ricollocazione. In particolare, il *décalage* viene del tutto abolito per i soggetti che abbiano compiuto cinquanta anni di età (comma 9). E per i soggetti che non hanno compiuto trentacinque anni di età, il calcolo dei mesi di contributi versati negli ultimi quattro anni, per definire il periodo massimo di percezione del salario di disoccupazione, sale dal 50 al 75 per cento (commi 10 e 11).

Per rafforzare la complementarità tra il salario di disoccupazione e le politiche attive del lavoro, si reintroduce l'assegno di ricollocazione per i disoccupati (comma 12), si pongono le basi per una nuova

definizione del concetto di « offerta congrua » a cui legare la condizionalità della prestazione (comma 13) e si introducono benefici a favore di imprese che, pur non essendo tenute a farlo da obblighi di legge, assumano a tempo pieno e indeterminato lavoratrici che fruiscono del salario di disoccupazione (comma 14).

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È istituita una indennità mensile di disoccupazione denominata « salario di disoccupazione », avente la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione.
2. Il salario di disoccupazione sostituisce le prestazioni di NASpI di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, con riferimento allo stato di disoccupazione. Per quanto non previsto dalla presente legge, al salario di disoccupazione si applicano le disposizioni in materia di NASpI di cui al titolo I del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22.
3. Il salario di disoccupazione è riconosciuto ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:
 - a) siano in stato di disoccupazione;
 - b) possano far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione;
 - c) possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione.
4. Il requisito di cui al comma 3, lettera b), non si applica ai soggetti che non abbiano compiuto trentacinque anni di età alla data in cui si è verificato lo stato di disoccupazione.
5. Il salario di disoccupazione è riconosciuto anche ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa e nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604.
6. Il salario di disoccupazione è rapportato alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33.
7. Nei casi in cui la retribuzione mensile sia pari o inferiore all'importo di 1.330 euro, rivalutato annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente, il salario di disoccupazione è pari al 90 per cento della retribuzione mensile. Nei casi in cui la retribuzione mensile sia superiore al predetto importo l'indennità è pari al 90 per cento del predetto importo incrementato di una somma pari al 25 per cento della differenza tra la retribuzione mensile e il predetto importo.
8. Il salario di disoccupazione non può in ogni caso superare l'importo mensile massimo di 1.450 euro, rivalutato annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente. Al salario di disoccupazione non si applica il prelievo contributivo di cui all'articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.
9. Il salario di disoccupazione si riduce del 3 per cento ogni mese a decorrere dal primo giorno del sesto mese di erogazione. Tale riduzione non si applica ai soggetti che abbiano compiuto cinquanta anni di età alla data in cui si è verificato lo stato di disoccupazione.
10. Il salario di disoccupazione è corrisposto mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni. Ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione.
11. Per i soggetti che non abbiano compiuto trentacinque anni di età alla data in cui si è verificato lo stato di disoccupazione, il salario di disoccupazione è corrisposto per un numero di settimane pari al 75 per cento delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni.
12. Il comma 1 dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, è sostituito dal

seguinte:

« 1. Ai soggetti percettori del salario di disoccupazione la cui durata di disoccupazione eccede i quattro mesi è attribuita, a decorrere dal quinto mese, una somma denominata "assegno individuale di ricollocazione", graduata in funzione del profilo personale di occupabilità, spendibile presso i centri per l'impiego o presso i servizi accreditati ai sensi dell'articolo 12. L'assegno di ricollocazione è rilasciato nei limiti delle disponibilità assegnate a tale finalità per la regione o per la provincia autonoma di residenza ai sensi dell'articolo 24. L'assegno è attribuito dal centro per l'impiego presso il quale il disoccupato ha stipulato il patto di servizio personalizzato di cui all'articolo 20, comma 1, ovvero mediante la procedura di cui all'articolo 20, comma 4. Nel caso di primo evento di disoccupazione, il disoccupato può farne richiesta, fino dal giorno successivo all'evento stesso ».

13. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera *a*), del decreto legislativo n. 150 del 2015, provvede, sentita l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), alla ridefinizione di offerta di lavoro congrua, sulla base dei seguenti principi:

- a*) coerenza con le esperienze e le competenze maturate;
- b*) distanza dal domicilio e tempi di trasferimento mediante mezzi di trasporto pubblico;
- c*) durata della disoccupazione;
- d*) retribuzione superiore di almeno il 20 per cento rispetto all'importo del salario di disoccupazione ovvero almeno pari all'importo del reddito di cittadinanza percepito nell'ultimo mese precedente, da computare senza considerare l'eventuale integrazione a carico dei fondi di solidarietà, di cui agli articoli 26 e seguenti del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148;
- e*) in caso di soggetti percettori del reddito di cittadinanza, valutazione della compatibilità dell'offerta con la condizione del nucleo familiare, come risultante dall'analisi multidimensionale dei bisogni effettuata ai sensi del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147.

14. Al datore di lavoro che, senza esservi tenuto, assuma a tempo pieno e indeterminato lavoratori che fruiscono del salario di disoccupazione è concesso, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, un contributo mensile pari al 50 per cento dell'indennità mensile residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore. Il diritto al beneficio economico di cui al presente comma è escluso con riferimento a quei lavoratori che siano stati licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di impresa dello stesso o diverso settore di attività che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa che assume, ovvero risulta con quest'ultima in rapporto di collegamento o controllo. L'impresa che assume dichiara, sotto la propria responsabilità, all'atto della richiesta di avviamento, che non ricorrono le menzionate condizioni ostative.

